



## Casa dell'ex marito deceduto: quali diritti ha la moglie separata?

*Mio marito è deceduto, io sono separata consensualmente, senza divorzio; lui ha un figlio di 40 anni dal primo matrimonio.*

*Mio marito ha un immobile di cui io ho avuto sempre le chiavi perché mi recavo spesso da lui, mentre al figlio non ha mai voluto dare le chiavi perché non c'era un buon rapporto.*

*Adesso il figlio vuole la copia della chiave di casa. Sono obbligata a darle? Chi ha più diritti sulla casa: la moglie o il figlio?*

Secondo il codice civile (art. 542 cod. civ.), se chi muore lascia, oltre al coniuge, **un solo figlio**, a quest'ultimo è riservato **un terzo del patrimonio ed un altro terzo spetta al coniuge**. Quando i figli sono più di uno, ad essi è complessivamente riservata la metà del patrimonio e al coniuge spetta un quarto del patrimonio del defunto. La divisione tra tutti i figli è effettuata in parti uguali.

Inoltre, la legge (art. 540 cod. civ.) dice che al coniuge, anche quando concorra con altri chiamati, sono riservati i **diritti di abitazione sulla casa adibita a**

**residenza familiare** e di uso sui mobili che la corredano, se di proprietà del defunto o comuni.

Dunque, sia i figli che il coniuge sono **eredi necessari**, nel senso che a loro non può mai spettare meno della quota sopra indicata; inoltre, a prescindere dagli altri eredi, al coniuge spetta il diritto di continuare ad abitare nella casa familiare. Su questo punto, però, bisogna intendersi.

Secondo la giurisprudenza (Cass., sent. n. 13407/2014), i diritti di abitazione e d'uso riservati al coniuge superstite dall'art. 540 cod. civ. riguardano **l'immobile concretamente utilizzato come residenza familiare** prima della morte, sicché essi **non spettano al coniuge separato senza addebito**, qualora la cessazione della convivenza renda **impossibile individuare una casa adibita a residenza familiare**.

In pratica, il **diritto di abitazione** spetta solamente sull'edificio che era adibito a casa familiare (non su altri immobili), ove la persona defunta viveva insieme al coniuge. Nel caso di separazione, però, mancando la **coabitazione** tra i coniugi, tale diritto non può essere attribuito al coniuge separato (**senza addebito**), il quale conserva il diritto alla successione (e, dunque, a vedersi riconosciuta, in caso di presenza di un solo figlio, almeno 1/3 dell'eredità), ma non conserva il diritto ad abitare nella casa familiare.

Nel caso esposto, dunque, si ritiene che la signora non abbia diritto all'abitazione sull'immobile, a meno che ella non riesca a dimostrare che l'immobile in oggetto era quello adibito a casa familiare e che nello stesso ha costantemente coabitato con il coniuge deceduto nonostante la separazione.

Dunque, per stabilire a chi andrà l'immobile bisognerà ricorrere allo **scioglimento della comunione ereditaria** tenendo conto delle quote che spettano a ciascuno: come detto, se al defunto succedono solo il coniuge e il figlio, ad entrambi non può andare meno di 1/3 del totale. Se il defunto non ha lasciato testamento, allora l'eredità si dividerà per intero tra il coniuge e il figlio (1/2 ciascuno).

Se, invece, la persona deceduta ha lasciato un **testamento**, allora si dovrà provvedere all'assegnazione delle quote così come stabilite in esso, fermo restando il diritto del coniuge e del figlio ad avere non meno di 1/3 dell'eredità (si tratta della cosiddetta **quota di legittima**).

Se però l'eredità non è stata divisa, nel senso che non c'è un testamento oppure ve n'è uno ma non sono state fatte divisioni, allora vige in questo momento una **comunione ereditaria** che coinvolge tutti i beni del defunto e che gli eredi dovranno avere cura di **sciogliere** attribuendo a ciascuno la propria parte, nel rispetto delle quote stabilite dalla legge.

Tirando le fila di quanto detto sinora, volendo rispondere alla domanda bisogna dire che **coniuge e figlio hanno gli stessi diritti sull'eredità** (come detto, ad entrambi spetta almeno 1/3 dell'eredità, che diventa la metà ciascuno in assenza di testamento).

In assenza di disposizione testamentaria precisa che assegni la casa alla signora, il figlio vanta sulla medesima i suoi stessi diritti; pertanto, sarebbe opportuno fornirgli copia della chiave.

*Articolo tratto dalla consulenza resa dall'avvocato **Mariano Acquaviva***